

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06334/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maria Antonia Rita Larocca, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione esaminatrice dei candidati al Concorso, non costituito in giudizio;

nei confronti

Angelinda Griseta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019;
- del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e del relativo verbale di valutazione;
- in parte qua del bando di concorso e del DM n. 138/17;
- del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, e dei decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto;

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 11.11.2019:

- del Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione

e Formazione 01.08.2019 n. 1205, con cui è stata approvata la “graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici”, bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017;

- della relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegata; dell'avviso del Capo Dipartimento 01.08.2019 n. 35372 di assegnazione ai ruoli regionali;

- del successivo decreto del Capo Dipartimento 07.08.2019 n. 1229, con cui è stata rettificata la graduatoria generale approvata con provvedimento del 01.08.2019;

- della relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegato;

- del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti in patente situazione di incompatibilità;

- del Verbale n. 3 del 25.01.19;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

c) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.10.2020:

del Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 06.08.2020 n. 986, con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017.

nonché, per l'accertamento del diritto di accesso ex art. 116, co. 2 c.p.a.

alla documentazione richiesta con istanza del giorno 11.04.2019, successivamente integrata con istanza del 12.09.2019, ovvero per la sua acquisizione in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., previa ove occorra declaratoria di illegittimità dell'avviso 4.10.2019 n. 43707 pubblicato sul sito istituzionale del MIUR;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Larocca Maria Antonia Rita il 4/11/2021:

per l'annullamento del Decreto a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- 12.08.2021 n. 1357, con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito

con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e della relativa graduatoria nominativa allo stesso allegata; del verbale di correzione n.3 11.02.2019 e della griglia di valutazione degli elaborati della ricorrente ostesi soltanto in data 24.8.2021; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Larocca Maria Antonia Rita il 7/3/2022:

per l'annullamento di tutti i verbali di correzione e valutazione della procedura indetta con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e delle relative griglie di valutazione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la

notificazione dei ricorsi per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo in epigrafe per pubblici proclami.

Ritenuto, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 27 settembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO